

**ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI
ED ECONOMICI TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO E
L'ENTE "....." PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA
AMBULATORIALE E DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE - D.G.R. N.
XII/5057/2025**

PREMESSO che:

- l'art. 8-bis del d.lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;
- in particolare, ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo decreto, la stipula di contratti costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture accreditate sia pubbliche, che private;
- l'art. 8 della l.r. 33/2009 dispone che i soggetti erogatori privati sanitari e sociosanitari, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale ed in coerenza con la programmazione territoriale del SSL, sottoscrivono con le ATS competenti per le prestazioni previste dalla programmazione regionale contratti analoghi a quelli previsti per le ASST;
- l'art. 15, comma 6 della l.r. 33/2009 prevede l'accreditamento quale condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'assunzione a carico del fondo sanitario regionale degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate. L'assunzione degli oneri, di cui al primo periodo, è subordinata sulla base del

fabbisogno sanitario e sociosanitario del territorio stabilito dalla Regione, alla definizione degli accordi contrattuali con le ATS per la remunerazione delle prestazioni rese e alla valutazione delle performance. La conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche, sia per quelle private convenzionate;

- il soggetto erogatore, iscritto al registro delle strutture accreditate istituito, eroga le prestazioni secondo l'assetto organizzativo e funzionale presente nell'applicativo ASAN;

- la stipula del presente contratto da parte degli erogatori privati è subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia, dalla quale deve risultare che non sussistono le cause di decadenza, sospensione, divieto previste dalla normativa antimafia, né tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'ente. La documentazione antimafia deve riferirsi ai soggetti elencati all'art. 85, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- la stipula del contratto è, altresì, subordinata all'assenza in capo al soggetto erogatore di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse. A tal fine, l'ATS acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al

soggetto erogatore, ovvero utilizza il DURC acquisito nel periodo di sua validità; il soggetto erogatore deve trasmettere alla ATS l'attestazione del pagamento di imposte e tasse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023;

- prima della stipula del contratto il soggetto erogatore deve trasmettere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione, attestante l'insussistenza di sentenze penali di condanna, anche non definitive, per i reati indicati all'articolo 94, comma 1 e 2 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, a carico degli stessi;

RICHIAMATE:

- la DGR n. XII/4556 del 16.06.2025 avente ad oggetto: *"Determinazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA 2025"*;

- la DGR n. XII/5057 del 29.09.2025 avente ad oggetto: *"Ulteriori determinazioni del Piano Operativo Regionale anno 2025 per il contenimento dei tempi di attesa approvato con DGR n. XII/4556/2025"*;

RICHIAMATA la delibera ATS n. 684 del 20.10.2025 con la quale è stata indetta una procedura a evidenza pubblica per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse finalizzate al recupero delle liste di attesa in attuazione della D.G.R. n. XII/5057 del 29.09.2025;

PRESO ATTO della delibera ATS n. del che, in esito alla suddetta manifestazione d'interesse, assegna i volumi di prestazioni aggiuntive di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale con i relativi importi di budget agli Enti erogatori privati e accreditati, per il contenimento dei tempi di attesa;

DATO ATTO che l'Ente, erogatore di prestazioni di specialistica ambulatoriale, risulta accreditato per la Struttura sanitaria denominata "... " sita in

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Bergamo in via Galliccioli 4, P.IVA/C.F.

04114400163, nella persona del Direttore Generale

dott. Massimo Giupponi nato a Bergamo il 13.05.1964,

domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il Soggetto gestore ".....", con sede legale nel Comune di

..... (...), Via n., CF n. / P.IVA n.,

nella persona del Dott., nato a (...) il

C.F., in qualità di Legale Rappresentante od altro

soggetto munito di potere di rappresentanza legale

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 Oggetto del contratto

Per effetto delle DD.G.R. n. XII/4556/2025 e n. XII/5057/2025 le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e

di diagnostica strumentale finalizzate al contenimento dei tempi di attesa.

Il periodo di riferimento dell'attività resa ai fini della presente procedura è quello che intercorre tra la data di assegnazione dei volumi disposta con deliberazione ATS n. del..... fino al 30.06.2026.

Art. 2 Risorse aggiuntive e relativa remunerazione

All'Ente, nel rispetto delle condizioni previste nel successivo art. 3, viene assegnata una quota di risorse per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale, come specificato nell'allegata scheda di budget, parte integrante del presente *accordo*.

Le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale erogate entro il 31.12.2025 e quelle erogate dal 01.01.2026 al 30.06.2026 saranno remunerate sulla base delle tariffe previste da Regione Lombardia al netto della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria nonché al netto dei controlli di appropriatezza e saranno riconosciute a saldo di ogni esercizio di competenza.

Le risorse assegnate con il presente *accordo* non potranno essere storicizzate.

Art. 3 Condizioni ed obblighi

L'accesso alle risorse definite nella scheda di budget allegata sarà subordinato alle seguenti condizioni:

- le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale devono essere erogate a favore di assistiti

lombardi;

- in caso di non raggiungimento del livello concordato nel presente accordo contrattuale, si procederà al pagamento delle prestazioni effettivamente erogate e rendicontate;
- i volumi delle prestazioni di cui al presente provvedimento dovranno essere rendicontati attraverso il flusso "28SAN", avendo cura di inserire nel campo "flag recupero tempi di attesa" contraddistinto con la lettera "J";
- supporto dell'ATS nell'invio del flusso 28SAN, nel rispetto delle tempistiche che saranno comunicate, affinché si possa provvedere alla successiva trasmissione entro la scadenza mensile di caricamento dati per l'invio tramite SMAF;
- l'erogatore dovrà garantire le agende alla Rete Regionale di Prenotazione (RRP) al fine di consentire l'avvio della prenotabilità da parte degli utenti;
- la quota negoziata potrà essere rimodulata ed eventualmente assegnata ad altro Ente qualora, in base all'andamento dei dati di monitoraggio, le prestazioni erogate non risultassero congrue rispetto alla numerosità attesa;

Per tutte le singole prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, l'Ente si impegna a rispettare le tempistiche definite dalla classe di priorità riportata sulla prescrizione.

Art. 4 Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

L'Ente si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al presente accordo contrattuale nel rispetto dei criteri di

appropriatezza e di qualità.

Le Parti concordano, inoltre, che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno, riducendolo, sul valore delle prestazioni sanitarie erogate in base al presente accordo contrattuale.

Art. 5 Durata

Le presenti disposizioni integrative hanno validità con riferimento alle prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui alle DD.G.R. n. XII/4556/2025 e n. XII/5057/2025 erogate nel periodo intercorrente tra la data di assegnazione dei volumi disposta con deliberazione ATS n. ... del..... fino al 30.06.2026.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n.101/2018.

2. L'ATS e il soggetto erogatore, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.

3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

- a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto erogatore e l'Agenzia ovvero Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
- b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
- c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
- d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
- e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;
- f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei

dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

4. Il soggetto erogatore inoltre:

a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;

b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;

c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Art. 7 Imposta di bollo

L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto erogatore ed assolta virtualmente.

Art. 8 - Norma di rinvio e adeguamento

1. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, con particolare riferimento alle regole di negoziazione approvate dalla Giunta Regionale;

2. In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato;

3. In tali casi il soggetto erogatore ha facoltà, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS e alla Direzione regionale competente per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la continuità assistenziale degli utenti;

4. Il contratto si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere nazionale senza che maggiori oneri derivino per l'ATS dalla necessità del soggetto erogatore di osservare norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente alla stipula. Anche in tal caso il soggetto erogatore può recedere dal contratto nei termini di cui al comma 3;

5. Le parti danno atto che, al fine di rispondere alle eventuali esigenze determinate da emergenze sanitarie, i servizi oggetto del presente contratto potranno essere assicurati attraverso forme alternative a quelle previste dalla specifica normativa di esercizio e accreditamento, sulla base delle apposite indicazioni nazionali e

regionali emanate per rispondere alle eventuali sopravvenute esigenze dettate dall'evolversi del quadro epidemiologico.

Art. 9- Foro competente

1. Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente contratto è competente il Foro corrispondente alla sede legale dell'ATS.

Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale ATS di Bergamo

Dott. Massimo Giupponi

Il Legale Rappresentante dell'Ente

Dott.

	Descrizione prestazione	Codice nomenclatore prestazione	Ente XXXXXXXX
1	COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE	4523-45233-45234	
2	ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO	88761	
3	ECOGRAFIA GINECOLOGICA CON SONDA TRANSVAGINALE O ADDOMINALE	88782	
4	PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ ALLERGOLOGICA	897A7	
5	PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	897B2	
6	PRIMA VISITA OCULISTICA	9502	
7	PRIMA VISITA ORTOPEDICA	897B7	
8	PRIMA VISITA OTORINOLARINGOIATRICA	897B8	
9	PRIMA VISITA UROLOGICA	897C2	
10	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHIELETRICA	88944-88945-88946- 88947-88948-88949- 8894A-8894B-8894C- 8894D-8894E-8894F- 8894G	
11	TC DEL TORACE	8741-87424	
12	TC DEL TORACE SENZA E CON MDC	87411-87425	
13	TC DELL'ADDOME COMPLETO	88015	
14	TC DELL'ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC	88016	
15	TC DELL'ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC	88012	
16	TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO O CON PEDANA MOBILE	8941	
17	VISITA CARDIOLOGICA DI CONTROLLO	89013	
18	VISITA CHIRURGICA DI CONTROLLO	89014	
19	VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA DI CO	89017	
20	VISITA ENDOCRINOLOGICA DI CONTROLLO	89018	
21	VISITA GASTROENTEROLOGICA DI CONTROLLO	89019	
22	VISITA NEFROLOGICA DI CONTROLLO	8901B	
23	VISITA NEUROLOGICA [NEUROCHIRURGICA] DI CONTROLLO	8901C	
24	VISITA OCULISTICA DI CONTROLLO	8901D	
25	VISITA ONCOLOGICA DI CONTROLLO	8901F	
26	VISITA ORTOPEDICA DI CONTROLLO	8901G	
27	VISITA ORL DI CONTROLLO	8901H	
28	VISITA RADIOTERAPICA DI CONTROLLO	8901P	
29	VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO	8901Q	
30	VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIO	8901W	
31	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO	89262	
32	INTERVENTO DI CATARATTA CON O SENZA IMPIANTO DI LENTE INTRAOCULARE	1341	
Totale volumi assegnati			
Totale risorse assegnate			